

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3146-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Differimento del termine per l'emanazione dei testi unici
previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
e successive modificazioni

Presentato il 18 settembre 1985

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione Finanze e Tesoro il 9 ottobre 1985. Il relatore Usellini è stato autorizzato dalla Assemblea a riferire oralmente in data 8 ottobre 1985.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

1. Il termine del 31 dicembre 1985, stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, per la emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è differito al 30 giugno 1986.

2. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino al 30 giugno 1986.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 175 milioni, si provvede mediante utilizzo di quota parte della proiezione per detto anno dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

1. Il termine del 31 dicembre 1985, stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 1986. Non si applica la disposizione di cui al n. 3) dell'articolo 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

2. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino al 31 dicembre 1986.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 350 milioni, si provvede mediante utilizzo di quota parte della proiezione per detto anno dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Identico.